

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA TENDA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEANO CE VIA GINNASIO 6

Numero REA: CE - 326611

Codice fiscale: 04433980614

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al rep.n. 9883/7576
del Dr. Brienza

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 - Costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale denominata: "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA TENDA**".

Art.2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Teano, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c.. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art.3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art.4 - Scopi ed oggetto

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale di tipo A. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Essa s'ispira ai principi della CARITAS, ai suoi metodi e li applica, fedelmente e rigorosamente, nell'attività e nelle iniziative che intende intraprendere, in quanto compatibili con l'ordinamento giuridico dello Stato Italiano

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo prece-

dente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro:

A) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- gestire in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona, anche in forma di volontariato come espressione evangelica della carità da parte degli operatori, i servizi e gli interventi per gli anziani, i giovani, i minori, le famiglie, i portatori di handicaps, gli immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati, i bisognosi in genere, usufruendo dei contributi e delle agevolazioni previste dalle leggi nazionali e regionali che disciplinano l'assistenza in generale e quella socio - sanitaria in particolare. Nello specifico la Cooperativa si propone di fornire i seguenti servizi:

- Attività a favore dei minori:

a.1 Sostegno e recupero scolastico

a.2 Gestione di asili nido

a.3 Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi e attività di recupero di minori vittime di abusi

a.4 Attività di tutorato educativo

a.5 Gestione dei centri diurni laboratoriali e socio-ricreativi

a.6 Organizzazione di attività educativo-ricreative

a.7 Gestione di case famiglie per minori

a.8 Organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell'ambito scolastico

a.9 Campagne di comunicazione sociale

a.10 Formazione di unità di strada per giovani

a.11 Organizzazione di tirocini formativi di socializzazione al lavoro per minori fuori obblighi e appartenenti a famiglie multiproblematiche

- Attività a favore degli anziani

a.12 Centri diurni per anziani

a.13 Case famiglia per anziani e disabili

a.14 Soggiorni estivi per anziani: cure termali, pellegrinaggi, gite

a.15 assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili gravi

a.16 servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza

- Attività a favore dell'istituzione famiglia

a.17 servizi di supporto e mediazione familiare

a.18 servizio di sostegno alla famiglia e assistenza legale

a.19 servizi di affido familiare

a.20 percorsi di sensibilizzazione e responsabilizzazione familiare

- Attività a favore di persone in stato di disagio sociale

a.21 servizi di supporto per donne nubili con disabilità e/o in situazione di disagio sociale

a.22 formazione e orientamento professionale per giovani disoccupati, ex carcerati, tossicodipendenti, disabili e ragazze madri, ex giocatori d'azzardo

a.23 inserimento in botteghe artigiane di ex - tossicodipendenti ed ex giocatori d'azzardo

a.24 servizio d'ascolto per ragazze madri , vittime di abuso, alcolizzati

a.25 banca del tempo

- Attività di Turismo sociale

a.26 Realizzazione e gestione di parchi a tema.

Organizzare e predisporre attività per animare il tempo libero gestendo centri sportivi, sociali, culturali e ricreativi, con l'istituzione di corsi per attività motorie, sportive, ricreative, dello spettacolo e per favorire la formazione culturale e religiosa, aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;

- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non;

- Organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento nel campo dei servizi e degli interventi di cui al presente punto a)

- Svolgere attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- Sollecitare l'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate allo scopo di riconoscerne ed affermarne i diritti;

- Collaborare con gli enti pubblici e privati al fine di soddisfare i bisogni della collettività: in particolare la cooperativa intende promuovere iniziative anche per gli immigrati nei campi della prima accoglienza, dell'integrazione, dell'alfabetizzazione, dello scambio interculturale, della conoscenza, della ricerca e della documentazione, dei centri d'ascolto, degli ambulatori, della ristorazione e quant'altro;

- Provvedere all'integrazione sociale dei cittadini; specie per quelli socialmente e fisicamente svantaggiati, mediante la promozione di iniziative intese a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro;

- Costituire comunità - alloggio per soggetti handicappati disabili e comunque svantaggiati

- Organizzare e/o gestire scuole e istituti

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Attraverso le attività di cui sopra la cooperativa intende perseguire lo scopo di:

- favorire l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva anche degli anziani, dei soggetti svantaggiati e dei disabili;
- l'unione e la cooperazione di uomini e donne, giovani e anziani, bambini e bambine di tutto il mondo senza alcun tipo di discriminazione;
- la formazione di una società aperta e multietnica, anche passando attraverso il riequilibrio del rapporto tra nord e sud del mondo e l'accoglienza verso l'immigrazione;
- la pace e la fratellanza;
- lo sviluppo in armonia e il rispetto dell'ambiente naturale;
- il dialogo tra le diverse realtà sociali e culturali;
- una formazione culturale libera da condizionamenti di potere ed interessi economici, che possa incentivare l'auto-realizzazione dell'individuo;
- le forme di scambio non monetario per creare e rafforzare i rapporti di solidarietà sociale (banca del tempo, etc.);
- l'insediamento e la fondazione di villaggi ecologici;
- la riscoperta delle arti e mestieri antichi, abbandonati e/o caduti in disuso, la possibilità di espressione tramite tutte le forme artistiche ed espressive, anche promuovendo luoghi e spazi per la fruizione e promozione culturale;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-archeologico e naturalistico;
- un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie che ponga al centro l'uomo e la natura nella sua totalità;
- l'assistenza alle necessità dei diversamente abili anche attraverso la promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- la sensibilizzazione di singoli ed enti pubblici al fine di una gestione delle risorse naturali quale bene comune dell'umanità;
- valorizzare e realizzare tutte le iniziative che abbiano una valenza sociale e di miglioramento;
- la crescita e il benessere della persona in genere.

Per raggiungere i propri scopi, la Cooperativa, avendo finalità esclusivamente mutualistiche, potrà usufruire di contributi e ricevere ed utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di Enti pubblici e privati, acquistare, chiedere in concessione o comunque amministrare, terreni, strutture, infrastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi descritti, svolgere ogni attività attinente e connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al suo perseguimento, aderire a consorzi di cooperative e consociarsi con altre cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa, inoltre, può organizzare attività quali:

- attività sociali e culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, etc.);
- attività formative (corsi di formazione teorico/pratici, workshop, gruppi di studio e di ricerca, corsi di avviamento e specializzazione, etc.);
- attività editoriali (pubblicazione di un bollettino, di atti, studi e ricerche, blogs, siti internet, etc.);

- iniziative specifiche (laboratori, manifestazioni, mostre ed esposizioni, eventi, stage, proiezioni audiovisive, cineforum, concerti, raduni su temi di interesse specifico. Campi-Lavoro di volontariato, etc.);
- attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado.
- partecipazione a bandi pubblici per l'aggiudicazione di servizi rientranti nel proprio scopo associativo o a bandi per l'erogazione di risorse finanziarie da destinare alle finalità istituzionali;
- adesione a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire;
- raccolta fondi diretta al raggiungimento degli scopi associativi;
- promozione di scambi culturali con altre associazioni;
- distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzature e altro materiale di interesse del settore;
- realizzazione e produzione di eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- promozione e pubblicizzazione della propria attività e immagine, utilizzando modelli, loghi o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature;
- qualsiasi altra attività, connessa e gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e industriale, purché necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; l'attività finanziaria di cui al presente comma, in particolare, è meramente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non verrà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti e convenzioni e assumere servizi in appalto, anche con enti locali.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale e inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto ed entro i limiti di quanto stabilito dalle norme di legge ed in particolare in ottemperanza e nei limiti del dettato del D.Lgs. n. 385/1993, delle delibere e delle direttive dettate dagli organismi e dagli enti competenti in materia tempo per tempo vigenti, delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art. 13 del DPR n. 601/73, come modificato dall'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i limiti di remunerazione di cui all'art. 2514, comma 1, lett.b) c.c.. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare

procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di imprese ed a qualsiasi altro tipo di ente, anche assumendone partecipazioni; dato atto che l'attività di assunzione di partecipazioni in altri enti di cui al presente comma è meramente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non verrà comunque esercitata nei confronti del pubblico.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa può aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche di lavoro e di servizi.

Il tutto nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari nonchè, come sopra detto, nel rispetto comunque delle norme dettate in materia di assunzione obbligatoria del personale, escluse in ogni caso le attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali (c.d. professioni protette).

TITOLO II: SOCI

Art.5 - Numero e Requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge.

Ai sensi dell'art.14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art.4 della legge 31.01.1992 n.59.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art.6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consi-

glio Amministrazione mediante lettera raccomandata a/r oppure, in alternativa, mediante posta elettronica certificata e/o posta elettronica ordinaria.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

- l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art.7 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- almeno la terza parte dell'importo entro dieci giorni dalla ammissione;
- la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

Art.8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) - ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate da-

gli organi sociali;

b) - a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) - a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) - a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art.9 - Perdita delle qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata a/r o, in alternativa, mediante posta elettronica. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art.10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;

f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, o alternativamente mediante posta elettronica, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, mediante posta elettronica.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art.31 del presente statuto.

Art.11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art.2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art.12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art.12 - Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a/r o, in alternativa, mediante posta elettronica a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro cinquanta virgola zero zero (euro 50,00);
- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art.14 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art.15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.-.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31/1/1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 16bis - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, su proposta dell'organo amministrativo, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno ai soci potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta, e conto economico;
- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La qualità dei servizi.

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera

- b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art.17 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

l'organo di controllo, se nominato, o nei casi in cui la legge lo prevede.

ASSEMBLEA

Art.18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto (1/5) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti mediante lettera raccomandata a/r, o in alternativa, mediante posta elettronica certificata, ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

a) elenco delle materie da trattare;

luogo designato per l'adunanza;

giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art.19 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

approvare il bilancio;

nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;

c) approvare gli eventuali regolamenti interni;

d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art.12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e

sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art.20 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.21 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art.4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

Art.22 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero

dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.23 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art.24 - Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art.25 - Convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'eventuale organo controllo.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente inte-

ressato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art.26 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art.2 legge 59/92;

c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;

e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art.28;

g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consorzi;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art.27 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'eventuale organo di controllo.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dall'eventuale organo di controllo con le modalità dell'art.2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art.28 - Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.29 - Organo di controllo

La società può nominare un revisore o l'organo di controllo ai sensi del primo comma dell'art.2477 c.c..

Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo.

In caso di nomina di applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società per azioni.

L'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.30 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'a-

zienda, come previsto dal punto d) del precedente art.26.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art.31 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario". I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati. Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art.32 - Trattamento economico dei soci

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art.17.

Art.33 - Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-

lutato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92, o anche diversamente, con deliberazione assembleare, purchè conforme alla normativa.

Art.34 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art.35 - Requisiti mutualistici art.26 dlcp 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale (artt.12, 13 e 16);

destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art.11 legge 59/92 (art.35).

Art. 36. Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti nella cui Circoscrizione ha sede la società. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Art.37 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

F.to: MARIACRISTINA ARIVELLA

F.to: VINCENZO BRIENZA Notaio

20 di **20**